

Indagini pre-impianto per la coppia affetta da patologia trasmissibile alla prole

di EMANUELA ANDREOLA

La pronuncia in commento affronta in sede cautelare il tema della legittimità del divieto opposto dalla struttura sanitaria pubblica di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, al fine di effettuare una diagnosi pre-impianto per le coppie portatrici di grave patologia genetica trasmissibile alla prole.

L'ordinanza ripercorre le argomentazioni della sentenza n. 96/2015, con cui la Corte Costituzionale – decidendo su un *petitum* di contenuto analogo a quello in esame – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, e 4, comma 1°, della L. n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alla tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1°, lett. b), L. n. 194/1978 – che disciplina le ipotesi di interruzione volontaria di gravidanza – accertate da apposite strutture pubbliche. In particolare, il Tribunale ribadisce che se è consentito ricorrere all'aborto terapeutico qualora siano riscontrate gravi malattie del feto destinate a inevitabili ripercussioni sul benessere psico-fisico della donna, appare irragionevole vietare la diagnosi genetica pre-impianto (da effettuarsi sull'embrione in vitro) idonea a prevenire gli stessi problemi in una fase ancora più anticipata, consentendo la preventiva acquisizione di informazioni sulle condizioni di salute dell'embrione.

Sulla falsariga dell'insegnamento del giudice costituzionale, il Collegio milanese ricorda che due sono i requisiti per la liceità dell'accesso delle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili alla procreazione assistita: a) la gravità del danno o del pericolo che potrebbe derivare alla madre dalla prosecuzione della gestazione; b) la necessità di un accertamento da parte di apposita struttura pubblica specializzata. Inoltre il Tribunale aderisce all'insegnamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove, nella sentenza *Costa e Pavan contro Italia*, ha affermato il principio secondo cui il «desiderio dei ricorrenti di mettere al mondo un figlio non affetto dalla malattia genetica di cui sono portatori sani e di ricorrere, a tal fine, alla procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto rientra nel campo della tutela offerta dall'art. 8. Una tale scelta costituisce, infatti, una forma di espressione della vita privata e familiare dei ricorrenti».

Ritenuto nel caso concreto che la trasmissibilità della patologia ossea avesse gravi ripercussioni sulla vita quotidiana del nascituro, che inoltre il Policlinico è struttura pubblica abilitata alla diagnosi genetica preimpianto (PGD), il Tribunale, con provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*, ha autorizzato in via urgente l'indagine sull'embrione.